

**REGOLAMENTO PER I TRASFERIMENTI
DEI PROFESSORI ORDINARI, DEI PROFESSORI ASSOCIATI
E DEI RICERCATORI**

Art. 1

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.164, disciplina le procedure di trasferimento presso l'Università degli Studi di Messina dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, provenienti da altre Università.
2. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori, nell'ambito della programmazione di cui all'art.1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005 n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

Art.2

1. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono avanzate dalle Facoltà.
2. Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto. Il bando è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", è affisso all'albo della Facoltà e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito web dell'Ateneo.
3. Possono presentare domanda, indirizzata al Preside, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale" i docenti che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore o in altro settore scientifico-disciplinare, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.
4. Per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa in vigore, o che la domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.

5. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia superato i sei mesi di durata viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.

7. Alle domande devono essere allegati, con il curriculum delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che i candidati intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il trasferimento.

Art.3

1. Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico del candidato o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.

2. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di uno a più Dipartimenti Universitari o di una commissione istruttoria, nominata dal Consiglio di Facoltà. Domande e titoli sono contestualmente depositati presso la Presidenza della Facoltà.

3. La delibera per la chiamata su posti di ruolo di professore ordinario e di professore associato messi a trasferimento è assunta con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta.

4. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.

4. Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al terzo comma non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro trenta giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.

5. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio a un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata alla approvazione del CUN.

6. L'esito della procedura di valutazione è comunicato ai candidati entro dieci giorni dalla data della delibera, a cura del Preside.

7. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite. Il trasferimento, salvo accordi con l'Università di provenienza, ha decorrenza dal 1° novembre successivo.

Art. 4

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione e sostituisce integralmente le disposizioni contemplate dal vigente regolamento, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2.2.1999.